1. ------IND- 2020 0486 L-- IT- ------ 20200812 --- --- PROJET

**Progetto di legge relativo alla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente**

Articolo 1. Obiettivi

La presente legge mira a prevenire e a ridurre l'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, in particolare sull'ambiente acquatico e sulla salute umana, nonché a promuovere la transizione verso un'economia circolare con modelli commerciali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili, contribuendo così anche all'efficace funzionamento del mercato interno.

Articolo 2. Campo di applicazione

La presente legge si applica ai prodotti di plastica monouso elencati nell'allegato, ai prodotti di plastica oxo-degradabile e agli attrezzi da pesca contenenti plastica.

Essa costituisce una legge speciale in relazione alla legge modificata del 21 marzo 2012 relativa ai rifiuti e alle risorse, di seguito "la legge del 21 marzo 2012", e alla legge modificata del 21 marzo 2017 relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio.

Articolo 3. Definizioni

Ai fini della presente legge, si applicano le seguenti definizioni:

1° "rifiuti di attrezzi da pesca": gli attrezzi da pesca che rientrano nella definizione di “rifiuti” di cui all’articolo 4 della legge del 21 marzo 2012, compresi tutti i componenti, le sostanze o i materiali separati che fanno parte degli attrezzi da pesca o che sono attaccati a questi ultimi al momento del loro scarico, anche se abbandonati o smarriti;

2° "imballaggio": imballaggio ai sensi dell’articolo 3 della legge modificata del 21 marzo 2017 relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio;

3° "attrezzo da pesca": qualsiasi elemento o attrezzatura utilizzata durante l'attività di pesca o di acquacoltura per la pesca, la cattura o l'allevamento di risorse biologiche marine, oppure qualsiasi elemento che galleggi sulla superficie del mare e che sia utilizzato per attirare e catturare o allevare tali risorse biologiche marine;

4° "messa a disposizione sul mercato": la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato lussemburghese nel quadro di un'attività commerciale svolta a titolo oneroso o gratuito;

5° "immissione sul mercato": la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato lussemburghese;

6° "norma armonizzata": una norma armonizzata ai sensi dell'articolo 2, punto 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012;

7° "plastica": un materiale costituito da un polimero, quale definito all'articolo 3, punto 5, del regolamento (CE) n. 1907/2006, al quale possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze e che può essere utilizzato come principale componente strutturale di prodotti finali, compresi oggetti di gomma a base di polimeri e materie plastiche di origine biologica o biodegradabili, derivanti o meno dalla biomassa, oppure destinate a degradarsi biologicamente con il tempo.

Questa definizione esclude i polimeri naturali non modificati chimicamente;

8° "plastica biodegradabile": una plastica in grado di subire una decomposizione fisica o biologica tale da portare alla scomposizione finale in biossido di carbonio (CO2), in biomassa e in acqua e che può essere recuperata mediante compostaggio e digestione anaerobica, conformemente alle norme europee applicabili agli imballaggi;

9° "plastica oxo-degradabile": materiali plastici contenenti additivi che, per effetto dell'ossidazione, portano alla frammentazione della materia plastica in micro-frammenti o a una decomposizione chimica;

10° "prodotti del tabacco": prodotti del tabacco ai sensi dell'articolo 2, punto 1, lettera a) della legge modificata dell'11 agosto 2006 relativa alla lotta contro il tabagismo;

11° "prodotto di plastica monouso": un prodotto costituito in tutto o in parte da plastica, non concepito, progettato o immesso sul mercato per compiere, durante la sua vita, più spostamenti o rotazioni tramite rinvio a un produttore per la ricarica, o che non è concepito, progettato o immesso sul mercato per essere riutilizzato per lo stesso scopo per il quale è stato concepito;

Si applicano le definizioni dei termini "rifiuti", "raccolta", "raccolta differenziata", "trattamento", "produttore di prodotti" e "regime della responsabilità estesa del produttore" di cui all'articolo 4 della legge modificata del 21 marzo 2012.

Articolo 4. Riduzione del consumo

I fabbricanti di prodotti adottano misure che determinano una riduzione quantitativa misurabile del consumo dei prodotti di plastica monouso, elencati nella parte A dell’allegato, entro il 2026, con riferimento al 2022. Tale riduzione deve equivalere, per il periodo in questione, almeno al 20 % delle unità immesse sul mercato. Dal 1° gennaio 2026, ogni anno deve essere raggiunta una riduzione di almeno il 10 % dei quantitativi immessi sul mercato nel corso dell'anno precedente. I fabbricanti di prodotti devono affidare l'esecuzione di tale obbligo a un organismo riconosciuto ai sensi dell'articolo 19 della legge del 21 marzo 2012.

Il ministro responsabile per l'ambiente, di seguito "il ministro", assicura il coordinamento delle misure necessarie per conseguire una riduzione ambiziosa e duratura del consumo dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell'allegato, in conformità con gli obiettivi generali della politica dell'Unione in materia di rifiuti, in particolare la prevenzione dei rifiuti, in modo da invertire in modo significativo la tendenza all’aumento dei consumi.

L'Amministrazione dell'ambiente garantisce il controllo dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell'allegato immessi sul mercato nonché il controllo delle misure di riduzione adottate.

A tal fine, l'organismo riconosciuto comunica, nell'ambito della relazione annuale di cui all'articolo 35 della legge del 21 marzo 2012, i quantitativi di prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell'allegato messi a disposizione sul mercato nel corso dell'anno precedente.

Articolo 5. Limitazione all'immissione sul mercato

È vietata l'immissione sul mercato dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte B dell'allegato e dei prodotti a base di plastica oxo-degradabile.

Articolo 6. Requisiti dei prodotti

(1) I prodotti di plastica monouso elencati nella parte C dell'allegato, forniti di tappi e di coperchi di plastica, possono essere immessi sul mercato solo se i rispettivi tappi e coperchi rimangono attaccati ai contenitori durante la fase di utilizzo prevista dei prodotti.

I tappi e i coperchi metallici dotati di sigilli di plastica non sono considerati di plastica.

(2) Per quanto riguarda le bottiglie per bevande elencate nella parte F dell'allegato, si applicano i seguenti requisiti:

1° a partire dal 2025, le bottiglie per bevande elencate nella parte F dell'allegato e prodotte principalmente con polietilentereftalato (di seguito denominate "bottiglie in PET") contengono almeno il 25 % di plastica riciclata, calcolato in base alla media di tutte le bottiglie in PET immesse sul mercato da uno stesso produttore; e

2° a partire dal 2030, le bottiglie per bevande elencate nella parte F dell'allegato devono contenere almeno il 30 % di plastica riciclata, calcolato in base alla media di tutte le bottiglie per bevande immesse sul mercato da uno stesso produttore.

A tal fine, l'organismo riconosciuto ai sensi dell'articolo 19 della legge del 21 marzo 2012 comunica, nell'ambito della relazione annuale di cui all'articolo 35 della stessa legge, i quantitativi di bottiglie in PET messi a disposizione sul mercato nel corso dell'anno precedente e la percentuale media di plastica riciclata da tali bottiglie. In assenza di un atto di esecuzione dell'Unione europea, le modalità di calcolo e di verifica degli obiettivi sono stabiliti dall'Amministrazione dell'ambiente.

Articolo 7. Requisiti in materia di marcatura

(1) Ogni prodotto in plastica monouso elencato nella parte D dell'allegato e immesso sul mercato deve recare un'etichetta visibile, chiaramente leggibile e indelebile, apposta sulla confezione o sul prodotto stesso, per informare i consumatori dei seguenti elementi:

1° le soluzioni appropriate per la gestione dei rifiuti derivanti dal prodotto o i mezzi di smaltimento dei rifiuti da evitare per questo prodotto, conformemente alla gerarchia dei rifiuti; e

2° la presenza di plastica nel prodotto e gli effetti nocivi sull'ambiente derivanti dallo scarico illegale o da altri mezzi inappropriati di smaltimento dei rifiuti derivanti dal prodotto.

(2) Le disposizioni del presente articolo relative ai prodotti del tabacco si aggiungono a quelle previste dalla legge modificata dell'11 agosto 2006 relativa alla lotta contro il tabagismo.

Articolo 8. Responsabilità estesa dei produttori

(1) Per tutti i prodotti di plastica monouso elencati nella parte E dell'allegato e per gli attrezzi da pesca contenenti plastica, sono istituiti regimi di responsabilità estesa del produttore, conformemente alle rispettive disposizioni della legge del 21 marzo 2012.

(2) I fabbricanti dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte E, sezione I, dell'allegato coprono i costi conformemente alle disposizioni relative alla responsabilità estesa del produttore contenute nella legge del 21 marzo 2012 e nella legge del 21 marzo 2017 relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio e, nella misura in cui non sono già inclusi, copre i seguenti costi:

1) i costi per le misure di sensibilizzazione di cui all'articolo 10 in relazione a tali prodotti;

2) i costi di raccolta dei rifiuti derivanti da tali prodotti e consegnati a sistemi di raccolta pubblici, compresi quelli relativi alle infrastrutture e al loro funzionamento, nonché i costi per il trasporto e al successivo trattamento di tali rifiuti; e

3) i costi di pulizia dei rifiuti dispersi derivanti da tali prodotti, nonché il trasporto e il successivo trattamento di tali rifiuti.

(3) I fabbricanti di prodotti di plastica monouso elencati nella parte E, sezioni II e III, dell'allegato coprono almeno i seguenti costi:

1) i costi per le misure di sensibilizzazione di cui all'articolo 10 in relazione a tali prodotti;

2) i costi di pulizia dei rifiuti dispersi derivanti da tali prodotti, nonché il trasporto e il successivo trattamento di tali rifiuti; e

3) i costi di raccolta e di trasmissione dei dati ai sensi dell'articolo 19 della legge del 21 marzo 2012.

Per quanto riguarda i prodotti di plastica monouso elencati nella parte E, sezione III, dell'allegato, i fabbricanti dei prodotti coprono anche i costi di raccolta dei rifiuti derivanti da tali prodotti, consegnati a sistemi di raccolta pubblici, compresi quelli relativi alle infrastrutture e al loro funzionamento, nonché i costi per il trasporto e il successivo trattamento di tali rifiuti. I costi comprendono la creazione di infrastrutture specifiche per la raccolta dei rifiuti derivanti da questi prodotti, ad esempio contenitori adeguati collocati nei luoghi in cui i rifiuti sono più frequentemente oggetto di scarico illegale.

(4) I fabbricanti dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte E, sezione III, devono adottare le misure necessarie per impedire l'abbandono, lo scarico e la gestione incontrollata di questi prodotti diventati rifiuti.

Dal 1° gennaio 2024, ogni anno deve essere raggiunta una riduzione pari almeno al 10 % dei quantitativi smaltiti nel corso dell'anno precedente. L'amministrazione competente stabilisce e pubblica una metodologia per determinare le quantità scaricate e per verificare la riduzione.

(5) I costi da coprire di cui ai paragrafi 2 e 3 non superano i costi necessari per la fornitura dei servizi in questione in modo efficace sotto il profilo dei costi e sono stabiliti in modo trasparente tra i soggetti interessati. I costi per la pulizia dei rifiuti dispersi sono limitati alle attività svolte dalle autorità pubbliche o per loro conto. Il metodo di calcolo è sviluppato in modo tale che i costi per la pulizia dei rifiuti dispersi possano essere determinati in modo proporzionato. Al fine di ridurre al minimo i costi amministrativi, è possibile definire contributi finanziari per le spese da sostenere per la pulizia dei rifiuti dispersi stabilendo adeguati importi pluriennali fissi.

(6) I fabbricanti di prodotti con sede in un altro Stato membro dell'Unione europea che immettono prodotti sul mercato lussemburghese sono autorizzati a nominare una persona fisica o giuridica sul territorio nazionale o in un altro Stato membro quale mandatario incaricato di garantire il rispetto degli obblighi previsti dai regimi di responsabilità estesa del produttore.

(7) Qualsiasi produttore stabilito nel Granducato del Lussemburgo e che vende prodotti di plastica monouso elencati nella parte E dell'allegato nonché attrezzi da pesca contenenti plastica in un altro Stato membro dell'Unione europea nel quale non è stabilito, deve nominare un mandatario in quest'altro Stato membro dell'Unione Europea. Il mandatario è la persona incaricata di garantire il rispetto degli obblighi che incombono a tale produttore ai sensi della presente legge nel territorio di tale altro Stato membro dell’Unione europea.

(8) Per quanto riguarda i regimi di responsabilità estesa del produttore per gli attrezzi da pesca contenenti plastica, i produttori di attrezzi da pesca contenenti plastica devono coprire i costi della raccolta differenziata di rifiuti derivanti dagli attrezzi da pesca contenenti plastica e depositati presso un sistema di raccolta specifico, nonché i costi del loro trasporto e del successivo trattamento.

I produttori coprono anche i costi per le misure di sensibilizzazione di cui all'articolo 10 relative agli attrezzi da pesca contenenti plastica.

Articolo 9. Raccolta differenziata

Ai fini del riciclaggio, la quantità di rifiuti di prodotti di plastica monouso elencati nella parte F dell'allegato, e soggetta a raccolta differenziata, deve corrispondere a:

a) entro il 2025, al 77 % del peso della quantità totale di rifiuti derivanti da questi prodotti generati nel corso di un determinato anno, compresi i rifiuti dispersi;

b) entro il 2029, al 90 % del peso della quantità totale di rifiuti derivanti da questi prodotti generati nel corso di un determinato anno, compresi i rifiuti dispersi.

Articolo 10. Misure di sensibilizzazione

L'Amministrazione dell'ambiente e l'Amministrazione della gestione delle risorse idriche, ognuna per le proprie competenze, garantiscono l’informazione dei consumatori e la promozione di abitudini di consumo responsabili, al fine di ridurre i rifiuti dispersi derivanti dai prodotti disciplinati dalla presente legge, e si impegnano affinché ai consumatori dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte G dell’allegato e agli utilizzatori di attrezzi da pesca contenenti plastica siano fornite le seguenti informazioni:

1° la disponibilità di prodotti alternativi riutilizzabili, di sistemi di riutilizzo e di soluzioni di gestione dei rifiuti per questi prodotti di plastica monouso e per gli attrezzi da pesca contenenti plastica, nonché le migliori pratiche di gestione razionale dei rifiuti applicate in conformità con articolo 10 della legge del 21 marzo 2012;

2° l'impatto sull'ambiente, in particolare sull'ambiente marino, dello scarico illegale di rifiuti e di altre forme di smaltimento inappropriato di rifiuti derivanti da questi prodotti di plastica monouso e da attrezzi da pesca contenenti plastica; e

3° l'impatto dello smaltimento inappropriato dei rifiuti derivanti da questi prodotti di plastica monouso sulla rete fognaria.

**Articolo 11. Coordinamento delle misure**

Fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 1, comma 1, le misure adottate nel quadro della presente legge sono parte integrante dei programmi di misure, istituiti conformemente alla legge modificata del 19 dicembre 2008 relativa alle acque e ai piani di gestione dei rifiuti e dei programmi di prevenzione dei rifiuti stabiliti conformemente alla legge del 21 marzo 2012, e devono essere coerenti con questi.

Le misure adottate negli articoli da 4 a 9 devono essere conformi alle disposizioni relative ai prodotti alimentari al fine di garantire che l'igiene e la sicurezza dei prodotti alimentari non siano compromessi.

L'Amministrazione dell'ambiente e la Direzione della salute, ciascuna per l'ambito di propria competenza, si impegnano a promuovere il ricorso a soluzioni alternative sostenibili alla plastica monouso per i materiali destinati all'utilizzo a contatto con i prodotti alimentari.

**Articolo 12. Specifiche e linee guida per prodotti di plastica monouso**

Un fattore decisivo per determinare se un contenitore per alimenti deve essere considerato prodotto in plastica monouso ai fini della presente legge è costituito, oltre che dai criteri elencati nell'allegato sui contenitori per alimenti, dalla sua tendenza a diventare rifiuto disperso, in ragione del suo volume o delle sue dimensioni, soprattutto in caso di porzioni singole.

**Articolo 13. Misure amministrative**

(1) In caso di inosservanza delle disposizioni dell'articolo 5, dell'articolo 6, paragrafo 1 e 2, punti 1 e 2, dell'articolo 7 e dell'articolo 9, il ministro può:

1. imporre al produttore o all'organismo riconosciuto un termine entro il quale quest'ultimo deve conformarsi a tali disposizioni, la cui durata non deve superare i due anni;
2. far sospendere, in tutto o in parte, l'attività del produttore o il funzionamento dello stabilimento come misura temporanea oppure far chiudere lo stabilimento, in tutto o in parte, e apporre sigilli.

(2) Tutti i soggetti interessati possono chiedere l'applicazione delle misure di cui al paragrafo 1.

(3) Le misure elencate al paragrafo 1 saranno revocate quando il produttore o l'organismo riconosciuto si saranno conformati.

Articolo 14. Disposizioni speciali

Si applicano le seguenti disposizioni della legge del 21 marzo 2012:

1° gli articoli 44, 45 e 46 concernenti le indagini e la constatazione delle violazioni, i poteri di controllo e le prerogative di controllo; e

2° l'articolo 50, paragrafo 2, relativo al diritto di essere parte in giudizio delle associazioni ambientalistiche riconosciute.

**Articolo 15. Allegato**

L’allegato può essere modificato mediante regolamento granducale per essere adeguato all’evoluzione della legislazione dell’Unione europea in materia.

**Articolo 16. Sanzioni penali**

Le violazioni dell'articolo 5, dell'articolo 6, paragrafo 1, comma 1, e paragrafo 2, punti 1 e 2, dell'articolo 7, paragrafo 1, dell'articolo 8, paragrafo 4, e dell'articolo 9 sono punite con una pena detentiva da otto giorni a 3 anni e con una multa da 251 a 750 000 EUR, oppure con soltanto una di queste sanzioni penali.

Le medesime sanzioni si applicano in caso di impedimento o di inadempimento delle misure amministrative adottate ai sensi dell'articolo 13.

**Articolo 17. Ammende amministrative**

Il ministro può imporre un'ammenda amministrativa per un valore da 250 a 10 000 EUR in caso di violazione dell'articolo 4, paragrafo 4, e dell'articolo 6, paragrafo 2, comma 2.

Le ammende possono essere pagate entro due mesi dalla notifica della decisione scritta.

Le ammende amministrative sono riscosse dall'ente per la gestione delle imposte di registro, delle proprietà e dell’IVA (Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA). La riscossione viene eseguita secondo le stesse modalità adottate per le imposte di registro.

**Articolo 18. Ricorso**

Contro le decisioni adottate in virtù della presente legge, viene presentato un ricorso di riforma dinanzi al Tribunale amministrativo. Tale ricorso deve essere presentato, pena la decadenza, entro quaranta giorni dalla notifica della decisione.

**Articolo 19. Entrata in vigore**

La presente legge entra in vigore il 3 luglio 2021.

Tuttavia, le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, entrano in vigore solo il 3 luglio 2024, mentre le disposizioni dell'articolo 8 entrano in vigore il 31 dicembre 2026, ad eccezione dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte E, sezione III, dell'allegato, per i quali tali disposizioni entrano in vigore il 5 gennaio 2023.

**Allegato**

PARTE A

**Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 4 sulla riduzione del consumo**

1) Tazze per bevande e relativi tappi e coperchi;

2) contenitori per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti:

a) destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;

b) generalmente consumati direttamente dal recipiente; e

c) pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento,

compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti.

PARTE B

**Prodotti di plastica monouso di cui all’articolo 5 sulle restrizioni all’immissione sul mercato**

1) Bastoncini cotonati, tranne quando rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 90/385/CEE del Consiglio[[1]](#footnote-1) o della direttiva 93/42/CEE del Consiglio[[2]](#footnote-2);

2) posate (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette);

3) piatti;

4) cannucce, tranne quando rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 90/385/CEE o dalla direttiva 93/42/CEE;

5) agitatori per bevande;

6) aste da attaccare a sostegno dei palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori, e relativi meccanismi;

7) contenitori per alimenti in polistirene espanso,, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti:

a) destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;

b) generalmente consumati direttamente dal recipiente; e

c) pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento,

compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;

8) contenitori per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi;

9) tazze per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi.

PARTE C

**Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 6, paragrafo 1, relativo ai requisiti applicabili ai prodotti**

Contenitori per bevande con una capacità fino a tre litri, vale a dire recipienti usati per contenere liquidi, per esempio bottiglie per bevande e relativi tappi e coperchi, nonché imballaggi compositi di bevande e relativi tappi e coperchi, ma non:

a) i contenitori in vetro o metallo per bevande con tappi e coperchi di plastica;

b) i contenitori per bevande destinati e usati per alimenti a fini medici speciali quali definiti all’articolo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[[3]](#footnote-3) che sono in forma liquida.

PARTE D

**Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 7 sui requisiti di marcatura**

1) assorbenti e tamponi igienici e applicatori per tamponi;

2) salviette umidificate, ossia salviette pre-inumidite per l’igiene personale e per uso domestico;

3) prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati per l'uso in combinazione con

i prodotti del tabacco;

4) tazze per bevande.

PARTE E

**I. Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 8 sulla responsabilità estesa del produttore**

1) Contenitori per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti:

a) destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;

b) generalmente consumati direttamente dal recipiente; e

c) pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento,

compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;

2) pacchetti e involucri in materiale flessibile e contenenti alimenti destinati al consumo immediato direttamente dal pacchetto o involucro senza ulteriore preparazione;

3) contenitori per bevande con una capacità fino a tre litri, ossia recipienti usati per contenere liquidi, per esempio bottiglie per bevande e relativi tappi e coperchi, nonché imballaggi compositi di bevande e relativi tappi e coperchi, ma non i contenitori in vetro o metallo per bevande con tappi e coperchi di plastica;

4) tazze per bevande e relativi tappi e coperchi;

5) sacchetti di plastica in materiale leggero definiti all’articolo 3, punto 1 quater, della direttiva 94/62/CE.

**II. Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 8, paragrafo 3, sulla responsabilità estesa del produttore**

1) Salviette umidificate, ossia salviette pre-inumidite per l’igiene personale e per uso domestico;

2) palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori.

**III. Altri prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 8, paragrafo 3, sulla responsabilità estesa del produttore**

Prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco.

PARTE F

**Prodotti di plastica monouso di cui all’articolo 9 sulla raccolta differenziata e di cui all’articolo 6 paragrafo 2, sui requisiti del prodotto**

Bottiglie per bevande con una capacità fino a tre litri, compresi i relativi tappi e coperchi, ma non:

a) le bottiglie per bevande in vetro o metallo con tappi e coperchi di plastica;

b) le bottiglie per bevande destinate e usate per alimenti a fini medici speciali quali definiti all’articolo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 609/2013 che sono in forma liquida.

PARTE G

**Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 10 sulle misure di sensibilizzazione**

1) Contenitori per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti:

a) destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;

b) generalmente consumati direttamente dal recipiente; e

c) pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento,

compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;

2) pacchetti e involucri in materiale flessibile e contenenti alimenti destinati al consumo immediato direttamente dal pacchetto o involucro senza ulteriore preparazione;

3) contenitori per bevande con una capacità fino a tre litri, ossia recipienti usati per contenere liquidi, per esempio bottiglie per bevande e relativi tappi e coperchi, nonché imballaggi compositi di bevande e relativi tappi e coperchi, ma non i contenitori in vetro o metallo per bevande con tappi e coperchi di plastica;

4) tazze per bevande e relativi tappi e coperchi;

5) prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco;

6) salviette umidificate, ossia salviette pre-inumidite per l’igiene personale e per uso domestico;

7) palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori;

8) sacchetti di plastica in materiale leggero definiti all’articolo 3, punto 1 *quater*, della direttiva 94/62/CE;

9) assorbenti, tamponi igienici e applicatori per tamponi.

1. Direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi (GU L 189 del 20.7.1990, pag. 17); [↑](#footnote-ref-1)
2. Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa ai dispositivi medici (GU L 169 del 12.7.1993, pag. 1); [↑](#footnote-ref-2)
3. Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 35) [↑](#footnote-ref-3)